



Dodici anni nel 2000

Il dodicesimo anno di vita del Co.SS.Ma è iniziato con una battaglia, che ci vede in prima linea, contro quella che abbiamo considerato una "proposta indecente", ovvero il "concorso del bravo docente" o concorsaccio che dir si voglia.

Inauguriamo perciò il COSMAFOGLIO con il punto della situazione sulla vicenda.

Rinviamo al prossimo numero considerazioni e informazioni su questi primi dodici anni di vita associativa, sui problemi contrattuali e su altre questioni aperte.

Siamo in attesa di essere ricevuti dalla sottosegretaria del Ministro Nadia Masini per trattare e cercare di portare a soluzione alcuni annosi problemi e le questioni legate all'organico funzionale e all'applicazione del Regolamento dell'autonomia che riproduciamo su queste pagine.

Vi invitiamo a leggere attentamente gli articoli che riguardano l'assetto organizzativo.

Inviateci via fax o e-mail i vostri quesiti e osservazioni ai quali risponderemo avviando il dibattito attraverso il COSMAFOGLIO.

Marilena Cavallari

Prima e oltre il "concorsaccio"

Come tutti sanno l'ormai famoso concorsaccio, diventato "star" delle vicende scolastiche, è nato nel contratto scuola del maggio '99 ed è cresciuto con il contratto integrativo dell'agosto '99.

Il COSSMA presente con GILDA e UNAMS a tutta la trattativa contrattuale, trascinato stancamente per oltre un anno, non ha firmato in particolare per questo motivo.

Dopo la notte "brava" nella quale confederali e SNALS hanno siglato il contratto, il COSSMA ha iniziato numerose tornate di assemblee nelle scuole di tutta Italia. Le assemblee proseguite fino alla fine di giugno e riprese a settembre hanno visto una grossa partecipazione e sono state un'ottima occasione per valutare realmente il contratto. Durante i dibattiti l'argomento "concorsone" ha suscitato più che proteste e contrarietà, attesa per un oggetto semiconosciuto. La procedura concorsuale, oggetto di grande "battage" pubblicitario da parte del Ministero, è stata esplicitata esattamente l'undici gennaio con la pubblicazione dei Decreti sulla Gazzetta Ufficiale.

E finalmente è scoppiata la rivolta dei docenti.

Lo sciopero del 17 febbraio scorso, indetto da COSSMA, SNAM, GILDA, UNAMS e COBAS ha avuto una grande adesione definita dal Ministro Berlinguer, nell'incontro del 23 febbraio, un "dato molto rilevante".

L'astensione dal lavoro, diversa da provincia a provincia, è stata in media del 37.506% con punte molto alte al sud e al centro, basse al nord. In testa Caltanissetta con il 64.259%, in coda Biella con il 6.232%.

È difficile fare una valutazione sui dati perché molti docenti non



hanno scioperato pur dichiarandosi contrari al concorsone. Ma al di là dello sciopero la protesta dei docenti è stata unanime. Il Ministro ha dovuto infine prendere atto che i sindacati firmatari del contratto sono stati sconfessati anche dai loro iscritti.

La vittoria ottenuta il 17 febbraio va però oltre l'annullamento del concorsone. I docenti hanno finalmente capito che non si possono dare deleghe in bianco e che è indispensabile alertarsi prima e durante le trattative contrattuali.

Ma veniamo allo scenario attuale. Se la protesta dei docenti sul no al concorso per merito è stata univoca, le proposte su come spendere i 1.200 miliardi non lo sono altrettanto. La difficoltà a trovare proposte alternative comuni dipende a mio avviso dalla logica nella quale ci ha trascinato la politica contrattuale perseguita. Con l'atteggiamento ondivago del Ministro che dopo aver visto naufragare il sogno di premiare "il bravo docente" non sa che pesci pigliare e con la tracotanza dei confederali e Snals che non si rassegnano ad accettare la sconfitta, non si uscirà tanto presto da questo pasticciaccio.

È necessario ribaltare la situazione.

Al Ministro Berlinguer il 23 febbraio abbiamo detto chiaramente

che il primo atto dovuto nei confronti dei docenti è il riconoscimento reale della funzione.

11.200 miliardi possono cominciare a servire per questo, che non vuol dire, come strumentalmente ci si accusa, di non voler conoscere i meriti individuali. Le nostre richieste sono chiare:

- *indennità di funzione docente significativa*
- *contratto specifico per gli insegnanti*
- *annullamento dell'art. 29 del contratto e nuova fase di negoziato straordinario o nell'ambito della imminente trattativa per il secondo biennio contrattuale.*

Siamo ancora in attesa di una risposta che sicuramente non arriverà prima delle elezioni.

Se la risposta sarà negativa o non arriverà, battaglia sarà.

Nell'attesa riflettiamo. Penso che un ottimo spunto si possa trarre dalle condivisibili idee espresse dal Prof. Pacchiano nell'intervista pubblicata sul Corsera del 12 marzo. Ne riportiamo uno stralcio significativo: -Qual'è a suo giudizio la questione più urgente? «Non certo selezionare rapidamente gli insegnanti migliori. La vera esigenza è mettere tutti, dico tutti, nella reale condizione di diventare migliori»-.

dell'articolo 8. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

2. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricula e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all'articolo 8. Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.

3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati a norma dell'articolo 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che promuove o riconosce le iniziative stesse.

5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca dei relativi decreti, le specificità ordinamentali e organizzative delle scuole riconosciute ai sensi dell'articolo 278, comma 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

CAPO IV DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 12 - Sperimentazione dell'autonomia

1. Fino alla data di cui all'articolo 2, comma 2, le istituzioni scolastiche esercitano l'autonomia ai sensi del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione in data 29 maggio 1998, i cui contenuti possono essere progressivamente modificati ed ampliati dal Ministro della Pubblica Istruzione con successivi decreti.

2. Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile entro il quindici per cento del relativo monte orario annuale.

3. Nella scuola materna ed elementare l'orario settimanale, fatta salva la flessibilità su base

annua prevista dagli artt. 4, 5 e 8, deve rispettare, per la scuola materna, i limiti previsti dai commi 1 e 3 dell'art. 104 e, per la scuola elementare, le disposizioni di cui all'articolo 129, commi 1, 3, 4, 5, 7 e all'articolo 130 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297.

4. Le istruzioni generali di cui all'articolo 21, commi 1 e 14 della legge 15 marzo 1997 n. 59, sono applicate in via sperimentale e progressivamente estese a tutte le istituzioni scolastiche dall'anno finanziario immediatamente successivo alla loro emanazione.

Art. 13 - Ricerca metodologica

1. Fino alla definizione dei curricula di cui all'art. 8 si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'art. 8 riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze.

2. Il Ministero della P. I. garantisce la raccolta e lo scambio di tali ricerche ed esperienze, anche mediante l'istituzione di banche dati accessibili a tutte le istituzioni scolastiche.

Titolo 2 - Funzioni amministrative e gestione del servizio di istruzione CAPO I - ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI

Art. 14 - Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche

1. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'Amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'Amministrazione centrale e periferica. Per l'esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui all'art. 15 e a quelle di cui all'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 112 le istituzioni scolastiche utilizzano il Sistema Informativo del Ministero della P.I. Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente regolamento.

2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma dell'art. 4 del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni.

3. Per quanto attiene all'amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle modalità di definizione e di stipula dei contratti di prestazione d'opera di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27.12.97, n. 449, le istituzioni scolastiche provvedono in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità di cui all'art. 21, commi 1 e 14 della legge 15.3.97, n. 59, che può contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato, nel rispetto dei principi di universalità, unicità e veridicità della gestione e dell'equilibrio finanziario. Tale regolamento stabilisce le modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell'attività negoziale medesima, nonché modalità e procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi.

4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio. Assicurano comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche con iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento, culturale e professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente regolamento.

5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.

6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15. Ove allo scadere del termine di cui al comma 1 non sia stato ancora adottato il regolamento di contabilità di cui al comma 3, nelle more della sua adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad applicarsi gli articoli 26, 27, 28 e 29 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.

Art. 15 - Competenze escluse

1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:

- formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica;
 - reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
 - mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto;
 - autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
 - riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell'art. 14, comma 2.
2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.

Art. 16 - Coordinamento delle competenze

1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.

2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e dell'attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.

4. Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico.

5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità.

6. Il servizio prestato dal personale della scuola ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), purché riconducibile a compiti connessi con la scuola, resta valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.

**Rimandiamo al prossimo numero le disposizioni finali e i commenti.*

CO.SS.MA. Comitato Sindacale Scuola Materna -Elementare - Secondaria
Associazione nazionale professionale e sindacale

Cosma *foglio*

Direttore responsabile: Marilena Cavallari

Comitato di redazione: Maria Argentino, Giovanna Bertolo, Marina Pontillo

Inviati: Raffaella Di Lella (Campobasso), Antonella Di Matteo (Caserta),
Francesca Lupo (Roma)

Redazione e amministrazione:

via Lazzaretto, 3 - 20124 milano

telefono: 02.29017331/02.29015062 fax: 02.63618273

e-mail: cosma.nazionale@tiscalinet.it

Grafica: Antonietta Pietrobbon

Stampa: Scuola Grafica Salesiana, via Tonale 19 - Milano